

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

D E L I B E R A Z I O N E D I C O N S I G L I O C O M U N A L E

N. 49

DEL 19-11-2016

OGGETTO:**Regolamento per il commercio su aree pubbliche, modifica.**

Oggi 19-11-2016 alle ore 10:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bernardini Daniele	A	Rossi Mauro	P
Caporali Matteo	P	Vignoli Laura	P
Nassini Francesca	P	Neri Laura	P
Vagnoli Filippo	P	Pennisi Pietro Salvatore	A
Paperini Mara	P	Volpi Paolo	P
Conticini Luca	P	Mazzetti Daniela	A
Nassini Renato	P	Ferrini Sabrina	P
Frenos Francesco	P	Righini Catia	P
Serrotti Martina	P		

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

Federico Lorenzoni	P
---------------------------	----------

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

OGGETTO:Regolamento per il commercio su aree pubbliche, modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio: Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche , somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

VISTO il D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio”);

VISTA la deliberazione di questo consesso n. 24 del 09/04/2009, modificata con atti n. 62 del 30/09/2009 e n. 33 del 23/04/2016, tutte esecutive ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Piano comunale per l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche”, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del Commercio;

CONSIDERATO che dalla data di approvazione del Regolamento sono intervenute numerose modifiche legislative e pertanto si rende necessario adeguare il suddetto Regolamento alle nuove disposizioni legislative;

VISTA la proposta di modifica predisposta dal servizio Sviluppo Economico;

DATO ATTO che ai sensi dell’ art. 40, comma 6, del Codice del Commercio, è stata effettuata la concertazione secondo le modalità indicate all’art. 6 del Regolamento di attuazione del Codice del Commercio, e al Protocollo d’intesa per la concertazione locale sottoscritto in data 20/05/2010 dai soggetti previsti dal suddetto art. 6, i quali, come risulta dal documento finale allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) si sono espressi in modo favorevole alla proposta;

VISTO che la 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 16/11/2016 ha espresso parere FAVOREVOLE;

RITENUTO di dover approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche” così come proposto dal Servizio Sviluppo Economico;

ACCERTATO che in fase di istruttoria sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli, parere allegato (B), prescindendo dal parere contabile in quanto non comporta variazioni al bilancio;

DELIBERA

di approvare, per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche da apportare al “Regolamento comunale per il commercio su area pubblica” approvato con deliberazione di questo consesso n. 24 del 09/04/2009, successivamente modificata con atti n. n. 62 del 30/09/2009 e n. 33 del 23/04/2013 di seguito descritte:

Modifiche all’articolo 1

Il comma 1 dell’ articolo 1, è sostituito dal seguente:

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale su area pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n° 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.”.

Modifiche all'articolo 2

Il comma 1 dell' articolo 2, è sostituito dal seguente:

1. per Codice si intende la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n° 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.”.

Il comma 8 dell' articolo 2, è sostituito dal seguente:

8. per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività ;

dopo il comma 8 dell' articolo 2, è inserito il seguente comma 8 bis:

- 9 bis per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale

Il comma 11 dell' articolo 2, è sostituito dal seguente:

11. Per autorizzazione e contestuale concessione di posteggio si intende l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera.

Il comma 12 dell' articolo 2, è sostituito dal seguente:

12. Per concessione temporanea l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario.

Il comma 13 dell' articolo 2, è sostituito dal seguente:

13. Per presenze in un mercato, nella fiera o fuori mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.

dopo il comma 18 dell' articolo 2, è inserito il seguente comma 19:

19. per attività stagionali, le attività che si svolgono per un periodo di tempo anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali

Modifiche all'articolo 4

Al comma 2 dell' articolo 4, il punto f.) è sostituito dal seguente::

- f). I criteri di priorità per la formulazione della graduatoria secondo quanto indicato dalla Regione e dalla Conferenza Unificate della Regioni

Il comma 3 è abrogato

Il comma 4 dell' articolo 4, è sostituito dal seguente:

4. Il bando può prevedere che contestualmente al bando per l'assegnazione di nuovi posti venga effettuata la miglioria da parte degli operatori già concessionari di posteggio che avranno la priorità, nella scelta dei posteggi, rispetto alle nuove assegnazioni.

Il comma 5 dell' articolo 4, è sostituito dal seguente:

5. Il SUAP esamina le domande pervenute e rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorità dettati dal bando di cui all'art. 34 del Codice.

Il comma 6 è abrogato

Il comma 7 è abrogato

Modifiche all'articolo 6

Il titolo è così modificato:

Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

Il comma 1 dell' articolo 6, è sostituito dal seguente:

1. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale, delle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato o della manifestazione commerciale a carattere straordinario nel rispetto dei criteri previsti nel bando

Il comma 2 dell' articolo 6, è sostituito dal seguente:

2. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche non devono superare il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese e, a parità di anzianità, tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di trasmissione telematica al comune

Modifiche all'articolo 7

Il comma 1 dell' articolo 7, è sostituito dal seguente:

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) oppure ai singoli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza per la vendita esclusiva delle proprie produzioni è disciplinata da criteri e modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Dopo il comma 1 dell' articolo 7, è aggiunto il seguente comma 1 bis::

- 1bis in mancanza di domande da parte di imprenditori agricoli aventi sede nell'ambito di interesse sovracomunale di cui all' art. 38, comma 1 lettera b) del Codice; potranno essere rilasciate autorizzazioni e contestuali concessioni di posteggio ad imprenditori provenienti da altri ambiti o Regioni secondo il seguente ordine di priorità:
- a. ambiti comprendenti Comuni della Provincia di Arezzo (17 – 18 – 22 – 23)
 - b. altri ambiti della Regione Toscana
 - c. provenienti da Regioni limitrofe alla Toscana
 - d. provenienti da altre Regioni

Modifiche all'articolo 9

Al comma 4 il punto a) dell' articolo 9, è sostituito dal seguente:

- a. I posteggi del settore alimentare devono essere riassegnati in priorità ad un operatore del settore alimentare, in mancanza ad altro operatore;

Dopo il comma 4 dell' articolo 9, è aggiunto il seguente comma 4 bis:

- 4 bis Qualora nel mercato o nella fiera sia istituito solo uno dei settori (alimentare o non alimentare) i posteggi che risultino liberi possono essere assegnati solo ad operatori del settore presente nel mercato o nella fiera;

Il comma 6 dell' articolo 9, è sostituito dal seguente:

6. i posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere riassegnati solo ad altri produttori agricoli secondo le priorità di cui ai commi 1 e 1 bis dell' articolo 7, del presente Regolamento;

Modifiche all'articolo 10

Il comma 2 dell' articolo 10, è sostituito dal seguente:

1. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita pur avendo avuto il posteggio assegnato con la spunta la registrazione della presenza non avrà luogo.

Modifiche all'articolo 11

Al comma 2 il punto d) dell' articolo 11, è sostituito dal seguente:

- d. all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C. C.) solo per i contratti stipulati in data precedente al 25/06/2015 e sino alla loro cessazione;

Modifiche all'articolo 12

Il comma 3 dell' articolo 12, è sostituito dal seguente:

3. Qualora l'Amministrazione, per qualsiasi motivo, non intenda rinnovare l'autorizzazione e la concessione alla sua naturale scadenza, è tenuta a darne comunicazione all'interessato con un preavviso di almeno un anno.

Modifiche all'articolo 13

Il comma 1 dell' articolo 13, è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della eventuale decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione il Corpo Polizia Municipale segnala al servizio comunale competente l'elenco degli operatori che hanno superato il limite delle assenze, non giustificate, ai mercati e alle fiere entro il 31/12 di ogni anno calcolate secondo i criteri di cui all'art. 108 del Codice..

Modifiche all'articolo 15

Il comma 7 dell' articolo 15, è abrogato

Modifiche all'articolo 16

Il comma 1 dell' articolo 16, è sostituito dal seguente:

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento. Vengono disposte dal responsabile del Servizio di concerto con il Comando di polizia Municipale. Dovranno essere coinvolti i soli operatori interessati, saranno coinvolti tutti gli operatori solo quando il numero dei posteggi interessati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi:

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

con voti:

astenuiti:

n. 3 (la Minoranza)

favorevoli: n. 11
espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE, inoltre, data l'urgenza

con voti:
astenuti: n. 3 (la Minoranza)
favorevoli: n. 11
espressi per alzata di mano

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile

SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

Regolamento per il commercio su aree pubbliche, modifica.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 nonché dell'art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio
F.to GRAZIANO BINOZZI

Regolamento per il commercio su aree pubbliche, modifica.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Frenos

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Liberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

N. 1908 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 26-11-2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

Il presente atto è copia per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 26-11-2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al 11-12-2016 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li'

N. 1908 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 06-12-2016 trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web istituzionale di questo Comune.